



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;



- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il *“Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2015, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
- VISTO** il decreto direttoriale del 29/04/2013, con il quale la Società A.I.S.A. S.r.l., in Via Enzo Benedetto, 3 – 00173 Roma (RM), è stata autorizzata a svolgere sia l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 per l'Allegato X-Verifica di unico prodotto (Modulo G), sia l'attività d'ispezione, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99;
- VISTA** l'istanza della Società A.I.S.A. S.r.l. di estensione dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 01666637 del 18/09/2015;
- ACQUISITA** la delibera del 27 aprile 2015 (DC2015UTA132- Prot. MISE n. 0059894 del 27 aprile 2015) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società A.I.S.A. S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO



17065:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

ACQUISITA agli atti (protocollo MISE n. 0165786 del 17/09/2015) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il Legale Rappresentante della Società A.I.S.A. S.r.l., con sede legale in Via Enzo Benedetto, 3 – 00173 Roma (RM), dichiara la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

DECRETA

Art. 1

1. L'Organismo A.I.S.A. S.r.l., con sede legale ed operativa, oggetto di accreditamento, in VIA Enzo Benedetto, 3 – 00173 Roma (RM), è autorizzato ad estendere, nel predetto sito, lo svolgimento dell'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "*Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori*", per il seguente allegato e modulo di valutazione della conformità:

- Allegato VI: Esame finale.



2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 7 aprile 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.



Art. 5

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; Sezione "Impresa" alla voce "Normativa Tecnica" ed al sottomenù "Organismi di valutazione della conformità").
2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
(*F.to Gianfrancesco Vecchio*)

ROMA, 7 ottobre 2015